

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che già nel 1990 l'Amministrazione Comunale di Codognè ha intentato un giudizio per recupero crediti relativamente ai due pazienti ricoverati all'Istituto C. Gris di Mogliano Veneto, nei confronti della Provincia di Treviso avanti il Tribunale di Treviso;

CHE la giurisprudenza sul punto, relativamente al rimborso spese di ospedalità, ha subito notevoli oscillazioni nel corso degli anni ed ha escluso la giurisdizione del Giudice Ordinario rigettando l'atto del Comune di Codognè;

RILEVATO che nell'anno 2003 è stato conferito incarico a legale per redigere una valutazione complessiva della vicenda legata alla posizione del Comune di Codognè in merito;

CONSIDERATO che detto legale, Avv. Cristina Cittolin, con note del 6 dicembre 2004 e del 3 giugno 2008 ha trasmesso il proprio parere e relativa integrazione, giusto incarico Det. n. 215 del 14.05.2003;

DATO ATTO che, in detti atti, nel descrivere il quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alla problematica, il citato avvocato ha precisato che la decisione di intraprendere qualsiasi azione di recupero degli importi versati da Questa Amministrazione all'Istituto C. Gris importa una preliminare conoscenza, analisi e valutazione "tecnica" delle condizioni di malattia dei ricoverati e, quindi, del tipo di prestazioni, meramente socio-assistenziali o sanitarie, che vengono erogate;

CONSIDERATO che il legale precisa che *"se i due soggetti fossero infatti affetti da patologie che richiedono solo prestazioni di sorveglianza e assistenza non sanitaria e , quindi di natura socio – assistenziale, la relativa spesa sarebbe di competenza del Comune con un'eventuale partecipazione della Provincia ... mentre sarebbe di competenza dell'A.S.L. qualora le condizioni di salute dei due ricoverati implicassero l'erogazione di prestazioni di tipo anche sanitario. Appare pertanto opportuno, prima di assumere qualsiasi iniziativa di recupero credito o di sospensione dei pagamenti, operare una adeguata valutazione delle patologie dei due soggetti, delle loro condizioni psicofisiche e delle cure e prestazioni erogate e delle funzioni a cui le stesse rispondono; indagine che implica l'acquisizione della documentazione medica relativa ai due soggetti e al tipo di trattamenti e cure a cui sono sottoposti e l'esame della stessa da parte di soggetto esperto nella soggetta materia"*;

RILEVATO che con nota datata 1 luglio 2008, assunta a prot. n. 6753 del 02.07.2008, l'Avv. Cittolin Cristina con Studio in Conegliano Viale Italia n. 194 - 31015 Conegliano (TV), che già conosce la situazione dell'Ente per aver seguito la redazione del citato parere, ha comunicato la disponibilità ad assumere l'incarico per iniziare un'azione legale diretta al recupero delle somme versate all'Istituto Gris da parte del Comune di Codognè;

CONSIDERATO che nella medesima nota l'Avv. Cittolin ha indicato come preferibile per ragioni di celerità e di economicità, per la necessaria valutazione tecnica delle patologie dei due soggetti ricoverati presso la struttura, delle loro condizioni psico-fisiche e delle cure e prestazioni erogate, quella di esperire perizia giurata;

RILEVATO che, in ogni caso, l'avvio della procedura giudiziale è subordinata all'esito di tale perizia giurata, riservandosi di valutarne il contenuto;

VALUTATA l'opportunità, alla luce di quanto così illustrato, di conferire incarico per il patrocinio legale del Comune, con più ampia facoltà di legge, compresa quella di individuare l'esperto per la perizia giurata, all'Avv. Cristina Cittolin con Studio a Conegliano in Viale Italia

n. 194, dando atto che all'esito di tale perizia potrà essere avviata azione legale nei confronti dell'Istituto Costante Gris, dell'Azienda Ulss 9 di Treviso che dal 1° luglio 2007 ha assunto la gestione del polo disabilità del medesimo istituto, e di quanti altri ritenuto più opportuno dal patrocinatore;

CONSIDERATO che l'incarico legale si configura quale patrocinio rientrante nella disciplina del D. Lgs. n. 163/2006 allegato 2B e che, in ogni caso, all'interno dell'Ente non è presente alcuna struttura organizzativa, né personale che possa rendere le suindicate prestazioni in quanto si tratta di un'attività ad alto contenuto di complessità che comporta conoscenza specifica in più materie;

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di conferire incarico per il patrocinio legale del Comune, con più ampia facoltà di legge, compresa quella di individuare l'esperto per la perizia giurata, all'Avv. Cristina Cittolin con Studio a Conegliano in Viale Italia n. 194, dando atto che all'esito di tale perizia potrà essere avviata azione legale nei confronti dell'Istituto Costante Gris, dell'Azienda Ulss 9 di Treviso che dal 1° luglio 2007 ha assunto la gestione del polo disabilità del medesimo istituto, e di quanti altri ritenuto più opportuno dal patrocinatore, autorizzando il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato.
2. Di autorizzare l'esborso iniziale fino ad un massimo di € 6.000,00 (IVA e CPA 2% esclusi) per le spese legali che troveranno copertura al capitolo 490/2 del Bilancio di competenza.
3. Di dare atto, in ogni caso, che l'avvio della procedura giudiziale ai fini del recupero delle spese di ospedalità dei due ricoverati, con spesa parzialmente a carico del Comune, è subordinata all'esito della perizia giurata.
4. Di dare atto che all'incarico ed al relativo impegno di spesa e a tutti gli adempimenti conseguenti provvederà il Responsabile del 1° Servizio.
5. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.
6. Di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.267/2000.
7. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.